

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 33

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 1996

Risoluzione
sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea nel 1994

Annunziata il 31 ottobre 1996

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 19 dicembre 1966 unitamente ai relativi protocolli,

visti la Convenzione di Ginevra del 1951 e il suo protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati nonché le raccomandazioni dell'UNHCR,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di

discriminazione razziale e di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, approvata a New York nel 1989,

visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli,

vista la comunicazione della Commissione in data 19 novembre 1990 sull'adesione della Comunità alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e vista

la sua risoluzione in materia del 18 gennaio 1994 (1),

visti la Carta sociale del Consiglio d'Europa approvata a Torino nel 1961 e il suo protocollo aggiuntivo approvato a Strasburgo nel 1988,

viste la dichiarazione finale e la piattaforma d'azione approvate a Pechino nel corso della IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla donna,

vista la sua risoluzione del 12 aprile 1989 recante adozione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (2),

visti i principi del diritto internazionale ed europeo in materia di diritti dell'uomo,

visti i trattati che istituiscono la Comunità europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli F, paragrafo 2 e K.2,

vista la sua risoluzione del 9 luglio 1991 sui diritti dell'uomo (3),

vista la Dichiarazione di Vienna approvata dal Consiglio d'Europa il 9 ottobre 1993,

vista la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti approvata a Strasburgo nel 1987,

vista la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

vista la sua risoluzione del 12 marzo 1992 sulla pena di morte (4),

viste le proposte di risoluzione presentate dagli onorevoli:

a) Crawley e altri sui Quattro del caso Bridgewater (B4-0440/94),

b) Papayannakis sugli obiettori di coscienza in Grecia (B4-0362/95),

c) Bertens e altri sul diritto di associazione dei militari di leva e professionisti (B4-0135/95),

viste le petizioni

a) n. 0605/93, presentata dal sig. Fred Higgs, cittadino britannico, a nome della « European Federation of Chemical and General Workers Unions » (EFCGU), sulla presunta violazione delle libertà di associazione da parte della Shell,

b) n. 0020/94, presentata dalla sig.ra Stéphanie Vallin, cittadina francese, su problemi di stato civile,

c) n. 0021/94, presentata dal sig. Raymond Liénard, a nome dell'Associazione internazionale « per la difesa della libertà religiosa » (Belgio), e recante 1.260 firme, sulla menzione della religione sulle carte di identità greche,

d) n. 0142/94, presentata dal sig. José Antonio Goyena Lusarreta, cittadino spagnolo, a nome della « Asociación de Familiares de Objetores e Insumisos de Navarra », sull'obiezione di coscienza,

e) n. 0255/94, presentata dal sig. Thomas Doheny, cittadino britannico, su un ordine di espulsione dall'Irlanda del Nord,

f) n. 0376/94, presentata dal sig. Cecil Howard, cittadino britannico, e da altri 74 firmatari, sulla dichiarazione dei deputati laburisti britannici al Parlamento europeo contro il razzismo,

g) n. 0644/94, presentata dal sig. Brian Griffiths, cittadino britannico, sulle condizioni detentive nelle carceri britanniche,

h) n. 0784/94, presentata dal sig. J M. Cox, cittadino britannico, sull'incarcera-

(1) G.U. C 44 del 14 febbraio 1994, pag. 32.

(2) G.U. C 120 del 16 maggio 1989, pag. 51.

(3) G.U. C 240 del 16 settembre 1991, pag. 45.

(4) G.U. C 94 del 13 aprile 1992, pag. 277.

zione in Grecia di un testimone di Geova obiettore di coscienza,

i) n. 1029/94, presentata dal sig. Thassasis Reppas, cittadino greco, sulla carcerazione di alcuni obiettori di coscienza greci testimoni di Geova,

j) n. L-29/94, presentata dal sig. Romain Ongwal, cittadino dello Zaire, sulla violazione dei diritti umani da parte del Belgio,

k) n. 0057/95, presentata dalla sig.ra Maria Assunta Turcatti, cittadina italiana, e firmata da altre 17 persone, riguardante l'omosessualità,

l) n. 0207/95, presentata dai sig.ri Frank Schuman e Jens Carl, cittadini tedeschi, sul diritto degli omosessuali a contrarre matrimonio in Germania,

m) n. 0221/95, presentata dalla sig.ra Elena Criado de León, cittadina spagnola, a nome del « Comité reivindicativo y cultural de Lesbianas » (CRECUL), sui diritti degli omosessuali (di entrambi i sessi) nella Comunità europea,

n) del sig. Vladimir Guadagno, cittadino italiano, a nome della « Azione omosessuale », sull'intervento del Parlamento europeo presso le autorità italiane circa la mozione del comune di Verona del 14 luglio 1995,

vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e visti i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0223/96),

A. considerando che, in conformità dell'articolo F, paragrafo 2, del TUE, i diritti umani quali sono garantiti dagli strumenti internazionali concordati dagli Stati membri e in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri rappresentano precetti

fondamentali che devono essere pienamente rispettati nell'Unione europea,

B. considerando che detta Convenzione è stata ratificata da tutti gli Stati membri e che il trattato sull'Unione ai suoi articoli F, paragrafo 2 e K.2 statuisce che l'Unione rispetterà i diritti fondamentali quali sono garantiti in questa Convenzione, così come i diritti fondamentali che risultino protetti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri,

C. considerando che la tutela giuridica dei diritti della persona umana di chiunque si trovi nel territorio dell'Unione europea è garantita dagli Stati membri, sotto il controllo della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo, quali che siano la razza, il sesso, la nazionalità, l'origine, la lingua, la religione, la cultura, la fede e le opinioni,

D. considerando che gli ordinamenti degli Stati membri dell'Unione costituiscono un sistema di garanzie dei diritti umani tramite sistemi politici democratici e pluralistici, dotati di istituzioni parlamentari efficaci e di sistemi giudiziari indipendenti,

E. preoccupato tuttavia dalla constatazione che in vari Stati membri dell'Unione nel 1994 hanno continuato a manifestarsi, per azione od omissione, concrete violazioni dei diritti umani e considerando che gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per prevenire future violazioni,

F. riconoscendo il lavoro compiuto dal Consiglio d'Europa e da varie organizzazioni non governative nella protezione dei diritti umani nell'Unione europea,

G. ricordando, come fa l'ONU dal 1993 in occasione di ciascuna conferenza mondiale, che i diritti fondamentali delle donne e delle ragazze fanno parte in modo inalienabile, integrale e indissociabile dei diritti della persona umana,

H. considerando che il traffico di esseri umani a fini di sfruttamento è in aumento nell'Unione, rappresenta un crimine contro i diritti dell'uomo ed è contrario al concetto di rispetto della dignità della persona umana,

I. considerando che la tutela dei diritti umani è un compito che richiede una costante vigilanza e nel cui assolvimento questo Parlamento svolge un'attiva funzione,

J. considerando che qualunque autorità pubblica deve esercitare i propri poteri tenendo conto di tale norma, che rappresenta al tempo stesso un obbligo di agire e un obbligo di non agire, e che le assemblee parlamentari devono svolgere un ruolo di vigilanza costante,

K. considerando l'impegno espresso dall'Unione europea in tema di parità di diritti tra uomo e donna,

L. ricordando agli Stati membri i loro impegni internazionali in materia di repressione dei crimini contro l'umanità,

M. ricordando i termini della relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni su una carta sociale dei detenuti (A3-0493/93),

N. allarmato per le condizioni di detenzione prevalenti in taluni Stati membri, a causa principalmente di una cronica sovrappopolazione delle carceri, e condividendo il parere della commissione per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, secondo cui tali condizioni sono assimilabili alle pene e ai trattamenti inumani o degradanti,

O. condanna la prassi attuata da taluni Stati membri che consentono, al di fuori dei normali requisiti dei regolamenti sull'immigrazione, a cittadini di paesi terzi di fare ingresso nel loro paese come « domestici » di loro cittadini, o di ricchi cittadini di paesi terzi che vi risiedono legalmente, ma senza concedere loro un adeguato status giuridico e un'adeguata protezione,

I. DIRITTI UMANI CONTEMPLATI DALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ROMA DEL 1950 PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI.

Un sistema a livello di Unione europea per la tutela dei diritti umani.

1. ribadisce la sua convinzione che non solo la Comunità europea ma anche l'Unione europea deve aderire alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, visto il parere della Corte di giustizia delle Comunità europee (5) in cui si afferma che l'attuale diritto comunitario non conferisce alla Comunità le competenze per aderire alla Convenzione di Roma, invita la Conferenza intergovernativa del 1996 ad apportare ai trattati le modifiche necessarie per consentire tale adesione;

2. sottolinea, come ha già fatto la Corte di giustizia, il carattere insufficientemente ampio dei criteri di ricevibilità dei ricorsi individuali per l'annullamento di regolamenti e direttive; chiede a tal fine che, nel quadro della CIG, l'articolo 173 del trattato CE sia modificato per garantire ai cittadini dell'Unione una tutela effettiva contro quegli attentati ai loro diritti fondamentali che possano risultare dall'attività legislativa delle istituzioni;

3. sottolinea che la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è uno degli obblighi basilari dell'Unione europea, come ribadito nel preambolo del trattato di Maastricht, e che, sin dall'entrata in vigore di quest'ultimo e in particolare dell'articolo F, paragrafo 2, i principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sono stati riconosciuti come principi ispiratori dell'Unione europea, che devono essere tutelati dalla Corte di giustizia;

4. ribadisce i principi, il contenuto e l'ambito d'azione della sua risoluzione

(5) Parere 2/94 del 28 marzo 1996.

dell'11 marzo 1993 sul rispetto dei diritti dell'uomo nella Comunità europea nel 1991 (6) e vede in tale risoluzione un ulteriore sostegno alla salvaguardia dei diritti dell'uomo;

5. riconosce l'importanza simbolica che l'adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali può avere nei confronti dei paesi terzi, in particolare dei paesi candidati all'adesione, in quanto testimonierebbe dell'importanza che l'Unione annette al rispetto dei diritti dell'uomo entro i propri confini e rafforzerebbe la credibilità della posizione dell'Unione in favore del rispetto dei diritti dell'uomo nei paesi terzi;

6. ritiene che l'Unione debba promuovere le libertà e i diritti fondamentali dei suoi cittadini e di quelli dei paesi terzi, inserendo in tutti gli accordi che essa concluderà con tali paesi clausole relative ai diritti della persona umana, e prevedendo, in caso di mancato rispetto di tali diritti, la sospensione o la mancata esecuzione dell'accordo;

Diritto alla vita.

7. chiede agli Stati membri la cui legislazione continua a prevedere la pena capitale (anche se non è stata mai pronunciata o eseguita) di sopprimerla definitivamente e integralmente (sopprimendola altresì dai loro codici penali militari);

8. invita gli Stati membri a rifiutare l'estradizione dei detenuti verso paesi nei quali per i crimini che sono alla base della richiesta d'estradizione sarebbe prevista la pena di morte;

9. chiede agli Stati membri che ancora non l'hanno fatto di aderire al protocollo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e al protocollo 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici o di ratificarli;

10. condanna gli assassinii, le mutilazioni, le violenze e le torture, sia fisiche che psichiche, di cui si rendono responsabili i gruppi terroristici;

11. chiede agli Stati membri di collaborare strettamente nella lotta al terrorismo e ribadisce la necessità di intensificare la cooperazione giudiziaria europea per evitare che la soppressione delle frontiere interne vada a vantaggio dei gruppi terroristici e ne faciliti l'impunità;

12. chiede di considerare fra le massime priorità le misure per la prevenzione dei crimini in Europa;

13. ribadisce quanto riportato nella sua risoluzione del 12 settembre 1989 sull'indennizzo alle vittime di atti di violenza (7) e invita gli Stati membri e la Commissione ad attuare le sue raccomandazioni;

14. ribadisce il diritto al più alto livello possibile di cure sanitarie a disposizione, sulla base delle necessità della persona;

15. invita la Commissione a presentare una comunicazione che preveda degli strumenti operativi per la lotta contro il traffico di esseri umani e invita gli Stati membri a predisporre misure sociali apposite di aiuto e sostegno alle vittime;

16. invita a una collaborazione efficace in materia di lotta al narcotraffico, che ha causato un elevato numero di morti e la distruzione di molte vite;

Torture e maltrattamenti.

17. condanna energicamente le torture e i trattamenti disumani o degradanti, riaffermando ancora una volta il diritto alla vita e all'integrità fisica di ogni essere umano e la necessità di un divieto assoluto di qualsiasi tipo di trattamento disumano o degradante inteso non solamente come aggressione fisica ma anche come minac-

(6) G.U. C 115 del 26 aprile 1993, pag. 178.

(7) G.U. C 256 del 9 ottobre 1989, pag. 32.

cia, molestia, ingiuria sessuale o razziale volta a umiliare o degradare la persona;

18. ritiene allarmante il fatto che tanto il comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa quanto il comitato contro la tortura delle Nazioni Unite abbiano potuto denunciare che atti di tortura o pene o trattamenti inumani o degradanti sono stati inflitti in taluni Stati membri a persone arrestate o detenute da rappresentanti delle forze dell'ordine e del personale penitenziario, laddove tali fatti erano in molti casi dovuti a motivazioni razziali;

19. chiede agli Stati membri di condurre indagini esaurienti su ciascuna delle denunce fondate di maltrattamenti e di accertare con il maggior rigore possibile gli eventuali abusi di potere commessi da membri dei corpi di sicurezza dello Stato nonché di lottare contro l'impunità di cui godono troppo spesso gli autori di atti di tortura o di trattamenti inumani o degradanti, in particolare conducendo indagini esaurienti su ciascuna delle denunce relative a simili fatti, affidando le inchieste a un'autorità indipendente e sanzionando in modo proporzionale alla loro gravità gli abusi commessi dai rappresentanti della pubblica autorità;

20. ritiene che gli Stati membri debbano intensificare i loro sforzi miranti a impedire e a combattere la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, in particolare istituendo un sistema di controllo dell'efficacia delle procedure di esame delle denunce, onde assicurarsi che vengano rispettate le misure di tutela legale e amministrativa dei cittadini;

21. è del parere quindi che occorra inserire nelle legislazioni di tutti gli Stati membri le seguenti garanzie procedurali:

il diritto di informare immediatamente una terza persona circa la detenzione o l'arresto,

il diritto di vedere un medico liberamente scelto,

il diritto di conferire immediatamente con un avvocato,

eventualmente il diritto di avere un traduttore,

il diritto a un controllo giurisdizionale con procedura d'urgenza per quanto riguarda le decisioni che comportano la privazione delle libertà;

22. chiede agli Stati membri di fornire una formazione iniziale e continua ai funzionari di polizia e al personale carcerario in merito al comportamento da tenere in caso di interrogatori, fin dal momento dell'arresto e nel corso della detenzione, nei confronti delle persone interrogate, arrestate o detenute, dato che queste disposizioni possono contribuire a impedire maltrattamenti ai danni dei detenuti; invita gli Stati membri a fornire una formazione specifica ai funzionari di polizia e dei centri detenzione in ordine alla tossicodipendenza e all'AIDS;

23. raccomanda che il personale di polizia, penitenziario e militare riceva una formazione sui principi di base contenuti nei testi internazionali relativi ai diritti fondamentali della persona umana;

24. ribadisce che il diritto a un alloggio di buona qualità e a un prezzo accessibile è un diritto umano fondamentale in una società civile, che dovrebbe essere rispettato in tutti gli Stati membri;

25. chiede agli Stati membri di consentire la pubblicazione delle relazioni del comitato per la prevenzione della tortura, di studiarne le raccomandazioni e di metterle in pratica;

26. esprime la propria preoccupazione per le condizioni di sovrappopolazione di cui soffrono in alcuni casi le persone detenute nelle prigioni di taluni degli Stati membri, condizioni assimilabili, secondo il punto di vista della commissione per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, alle pene e ai trattamenti inumani o degradanti;

27. invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure che consentano di ridurre tale sovrappopolazione, principalmente e quale misura minima evitando la detenzione di certe categorie di persone, come i minorenni, gli obiettori di coscienza e i tossicodipendenti;

28. invita gli Stati membri a vigilare affinché le condizioni di vita e le condizioni igieniche nelle carceri rispettino i requisiti necessari al mantenimento della dignità umana e ad adoperarsi per un migliore reinserimento sociale dei prigionieri;

29. condanna il ricorso sempre più sistematico alla privazione della libertà per i richiedenti asilo, che vengono tenuti, in attesa del completamento della procedura, in centri « paralleli » di detenzione e/o presunti centri extraterritoriali;

30. chiede che un'attenzione particolare sia accordata nelle prigioni alle persone che richiedono un trattamento particolare;

31. chiede di accordare un'attenzione particolare alle donne nelle prigioni e nei luoghi di detenzione e di attuare un'efficace protezione contro le violenze carnali, le sevizie e le molestie sessuali; chiede che a tal fine le donne facenti parti del personale siano presenti durante gli interrogatori e siano le sole incaricate delle perquisizioni fisiche;

32. chiede agli Stati membri di fare tutto il possibile affinché nelle prigioni vengano rispettati i livelli minimi di dignità umana, in particolare in materia di imparzialità, di non discriminazione, di condizioni igieniche materiali, di cure mediche, di accesso al lavoro, di contatti con l'esterno, di congedi penitenziari, di libertà condizionale, di assistenza religiosa e morale, di accesso al lavoro, di attività socio-educative, culturali e sportive, e chiede a tal fine che i « regolamenti penitenziari » (R(87)3) del Consiglio d'Europa vengano rigorosamente applicati negli istituti penitenziari;

33. chiede che i deputati di questo Parlamento siano autorizzati a visitare qualunque prigione esistente sul territorio dell'Unione e che vengano adottate tutte le misure affinché il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee annesso al trattato dell'8 aprile 1965 sia modificato in tal senso;

34. ritiene del tutto intollerabile che a pazienti psichiatriche vengano imposte condizioni di vita equiparabili a trattamenti disumani e che ne venga posta in pericolo la salute;

35. sottolinea che qualunque cittadino di paesi terzi ammesso in uno Stato membro con lo statuto di « domestico » dovrebbe avere condizioni di lavoro adeguate e invita gli Stati membri ad adottare le misure legislative del caso;

Diritto d'asilo, immigrazione, traffico di esseri umani.

36. invita gli Stati membri a riconoscere in materia di cittadinanza lo *ius solis*;

37. chiede agli Stati membri di applicare integralmente e in modo non restrittivo la Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo *status* dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967, conformemente alla guida sulle procedure e sui criteri da applicarsi per determinare lo *status* dei rifugiati redatta dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR);

38. ricorda in particolare che la Convenzione di Ginevra non opera alcuna distinzione riguardo al fatto che la persecuzione cui intende sottrarre le vittime sia operata da organi dello Stato o da altri agenti, qualora lo Stato non possa o non voglia garantire alla persona in questione la protezione che essa ha il diritto di attendersi; ribadisce la sua richiesta al Consiglio e agli Stati membri di rispettare pienamente tale principio;

39. invita gli Stati membri a far sì che la detenzione in vista dell'espulsione venga

ordinata solo per un breve periodo e che le persone detenute non lo siano insieme ad altre le cui concezioni politiche o di altro tipo potrebbero portare a prevedibili conflitti, nonché a garantire che in ogni momento tali persone ricevano un trattamento umano;

40. ricorda agli Stati membri il loro obbligo di rispettare senza alcuna limitazione il principio essenziale di « non-refoulement », come formulato all'articolo 33 della Convenzione del 1951; afferma che l'espulsione di una persona verso un paese in cui rischia di subire delle persecuzioni rappresenta una violazione dei diritti della persona;

41. esprime la sua viva preoccupazione per il mancato rispetto di talune garanzie minime nelle procedure di definizione dello *status* di rifugiato da parte di numerosi Stati membri, come l'effetto sospensivo dell'appello o l'obbligo per i funzionari delle frontiere di trasmettere qualunque richiesta di asilo all'autorità indipendente responsabile della decisione relativa a tali richieste;

42. esprime la sua viva preoccupazione riguardo alla tendenza alla generalizzazione e alla sistematizzazione nell'applicazione del concetto di « paese terzo sicuro » da parte degli Stati membri dell'Unione e invita gli Stati membri a garantire che i richiedenti asilo non vengano deportati verso un paese senza una previa assicurazione che tale paese garantirà al singolo richiedente un'equa ed efficace procedura di definizione dello *status* di rifugiato, e solo dopo aver fornito al richiedente un documento, nella lingua del paese ricevente, in cui si spieghi che la richiesta di asilo è stata rigettata unicamente per motivi relativi al paese terzo;

43. chiede che le materie attualmente rientranti negli articoli K.1-3 del TUE beneficino di un trattamento più trasparente e democratico;

44. chiede agli Stati membri di applicare talune garanzie minime alle proce-

dure di asilo che consentano al richiedente di avere un interrogatorio con un agente qualificato, rispettandone il diritto a essere assistito da un avvocato e da interpreti qualora non conosca la lingua, nonché la possibilità di ricorso contro un'iniziale decisione a lui sfavorevole, ricorso che avrà effetti sospensivi permettendo al richiedente di rimanere nel paese fino a quando non vi sia un pronunciamento in merito;

45. chiede agli Stati membri che, al momento di applicare il concetto di « paese terzo sicuro », diano ai richiedenti asilo l'opportunità di accedere a una procedura individuale e che ottengano la garanzia previa per ciascun caso concreto che tale persona troverà in loco una protezione efficace e duratura contro il « refoulement » e avrà accesso a un processo equo e soddisfacente di determinazione del suo *status* di rifugiato;

Diritto alla libertà e alla sicurezza, diritti dell'accusato.

46. ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha constatato nel 1994 vari casi in cui Stati membri dell'Unione europea avevano violato l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantisce il diritto ad un giudizio equo;

47. denuncia con preoccupazione la lentezza dei procedimenti penali negli Stati membri e le loro conseguenze, qualificabili senza alcuna remora quali attentati ai diritti dell'uomo;

48. richiama l'attenzione sul rischio, se non addirittura un grave attentato alle garanzie di un giudizio equo, parte integrante dell'essenza stessa dei diritti dell'uomo, rappresentato dalla violazione del segreto istruttorio nonché dall'abuso delle misure di carcerazione preventiva;

49. afferma che il diritto di non rispondere, di non fare dichiarazioni pregiudizievoli a se stesso e la presunzione di innocenza sono diritti irrinunciabili della di-

fesa e costituiscono fondamenti del diritto;

50. afferma che in casi come quello dei Quattro di Bridgewater, dove le procedure investigative o giuridiche applicabili al momento del processo sono state in seguito modificate a causa di « difetti » riconosciuti, o laddove vi siano seri indizi del fatto che l'integrità di una persona o di persone coinvolte nell'ottenimento di confessioni è dubbia, quanti sono stati condannati in tali circostanze devono avere il diritto di presentare appello contro tali condanne alla prima opportunità che si presenti;

51. ritiene che nel caso di detenuti o arrestati accusati di aver commesso reati al di fuori del loro paese debba essere garantito in tutti gli Stati membri dell'Unione il diritto di sostenere la loro difesa dinanzi ad un tribunale, di presentare prove e citare testimoni nonché di avvalersi di traduttori ed interpreti per la loro informazione e difesa;

52. ritiene che debbano essere adottate misure più adeguate per proteggere i diritti civili delle persone arrestate e in attesa di giudizio per crimini che si sostiene essi abbiano compiuto in uno Stato membro diverso da quello in cui sono normalmente residenti; che rappresenti una violazione dei diritti dell'uomo il fatto che cittadini di altri Stati membri vengano in pratica discriminati trattenendoli per un lungo periodo in attesa di giudizio, per ragioni semplicemente tecniche e burocratiche; chiede pertanto:

i) che tutte le persone in tale situazione abbiano accesso a una consulenza legale sul sistema giudiziario del paese nel quale sono detenute e che, se necessario, tale consulenza avvenga nella loro lingua;

ii) che si prenda in considerazione l'istituzione di un servizio di consulenza giuridica dell'UE che consenta di facilitare il raggiungimento di tale obiettivo;

iii) che si faccia ogni sforzo per garantire una rapida cooperazione fra gli organismi preposti all'applicazione della legge e i tribunali di ciascuno Stato membro, per evitare irragionevoli ritardi nella celebrazione dei processi;

Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza.

53. sottolinea che il rispetto della vita privata e familiare, della reputazione, del domicilio e delle comunicazioni private, sia delle persone fisiche sia di quelle giuridiche, nonché la protezione di dati di carattere personale sono diritti fondamentali che gli Stati membri devono tutelare con speciale cura, viste le incidenze negative che le nuove tecnologie possono avere sugli stessi e considerato che solo l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia, conferendo un alto grado di tutela, è suscettibile di rispondere a tale sfida;

54. chiede che le banche dati istituite come misura compensatoria all'apertura delle frontiere, come il SIS e i sistemi informatici relativi ad Europol, si pongano come obiettivo il rispetto della vita privata;

55. condanna l'impiego delle intercettazioni telefoniche che non siano conformi alla legge e ritiene necessario che gli Stati membri si muniscano di una legislazione tale da rispettare le convenzioni internazionali esistenti, trovando un equilibrio fra l'esigenza di combattere qualunque forma di criminalità e quella di tutelare i diritti fondamentali della persona;

56. chiede che il SIS, il SIE, il SID e la banca dati di Europol siano sottoposti, per conformarli al rispetto della vita privata, a un sistema di valutazione indipendente; chiede che da tali banche dati vengano escluse tutte le informazioni a carattere personale, quali i riferimenti alla religione e alle convinzioni filosofico-religiose, alla razza, alla salute e alle abitudini sessuali;

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

57. ritiene che ogni persona abbia diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

58. ribadisce che l'obiezione di coscienza al servizio militare fa parte della nozione di libertà di pensiero, di coscienza e di religione, condanna gli Stati membri che non tutelano tali diritti e invita con insistenza gli Stati membri a garantirli e a tutelarli;

59. sostiene la sua risoluzione del 19 gennaio 1994 sull'obiezione di coscienza negli Stati membri della Comunità (8), ribadisce la necessità che gli Stati membri che ancora non l'abbiano fatto istituiscano un servizio civile di durata uguale a quello militare e che gli obiettori di coscienza non siano condannati a causa della mancanza di una disposizione giuridica che disciplini la prestazione sostitutiva;

60. chiede ancora una volta alla Grecia di astenersi dal perseguire gli obiettori di coscienza e di liberare coloro che sono detenuti per tali motivi, dotandosi senza indugio di una legislazione che riconosca il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare e organizzando un servizio civile non discriminatorio rispetto al servizio militare;

61. chiede agli Stati membri di non prevedere più la dichiarazione dell'appartenenza religiosa nella carta d'identità o nel passaporto;

Libertà di espressione.

62. conferma il diritto alla libertà di opinione e di espressione, di ricevere o comunicare informazioni o idee, entro i limiti derivanti dall'esigenza di proteggere l'infanzia e la gioventù — in particolare da un uso distorto delle tecnologie ai fini dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei bambini — e dall'esigenza di rispettare la

sfera privata dell'immagine delle persone nonché il divieto di azioni o manifestazioni che incitano a provocare atti di razzismo, xenofobia e antisemitismo;

63. ritiene inaccettabile l'istituzione o il mantenimento di oligopoli pubblici o privati nel campo dell'informazione;

64. è del parere che un ampio accesso all'informazione rappresenti una condizione imprescindibile per l'esercizio della libertà di espressione e lancia un appello agli Stati membri e alla Commissione affinché prendano le disposizioni atte ad agevolare ampiamente l'accesso dei giornalisti e del pubblico all'informazione proveniente dalle amministrazioni nazionali e dall'Unione;

65. ritiene che la Commissione dovrebbe presentare al più presto possibile la direttiva sulla concentrazione dei mezzi di informazione, affinché il diritto in particolare degli individui ad un accesso a varie fonti indipendenti di informazione sia assicurato e rafforzato;

66. ritiene che il diritto a mantenere segrete le fonti di informazione da parte dei giornalisti sia inscindibile dalla libertà di informazione e di stampa e chiede agli Stati membri di sancirne il rispetto nelle loro legislazioni;

67. ritiene che la libertà di stampa rappresenti un diritto fondamentale di ciascuna persona e che pertanto l'esercizio di tale diritto, con le responsabilità che potrebbero derivarne, non dovrebbe essere subordinato obbligatoriamente all'iscrizione a un ordine di giornalisti professionisti, come avviene in taluni Stati membri;

68. ritiene che l'arte, la scienza e la ricerca debbano essere libere e chiede il rispetto della libertà accademica ed un'efficace protezione dei diritti intellettuali;

69. esprime soddisfazione per la sua risoluzione del 9 febbraio 1994 sulle minoranze culturali e linguistiche nella Comu-

(8) G.U. C 44 del 14 febbraio 1994, pag. 103.

nità europea (9) e propugna la necessità di riconoscere la cultura di queste minoranze quale parte integrante del patrimonio culturale europeo;

Libertà di associazione.

70. ribadisce il diritto alla libera associazione da parte di tutti i cittadini e ricorda agli Stati membri che questo diritto è parimenti applicabile alle minoranze etniche e indipendente dal loro riconoscimento ufficiale;

71. deplora i numerosi attentati alle libertà sindacali e ai diritti dei delegati sindacali in numerosi Stati membri, e chiede che vi sia posto fine riconoscendo in tutti gli Stati membri la libertà sindacale come uno dei diritti fondamentali;

72. è del parere che due importanti diritti dell'uomo siano il diritto per i lavoratori di associarsi in un sindacato e il diritto di compiere un'azione industriale, ivi compreso lo sciopero, senza la minaccia di licenziamenti a mo' di ritorsione o di azioni giudiziarie, e invita pertanto gli Stati membri a garantire un diritto statutario al riconoscimento sindacale, con un quadro statutario che recepisca il diritto in positivo, per gli appartenenti ai sindacati, di essere rappresentati dal loro sindacato sia nei negoziati collettivi sia in casi di rappresentanza individuale;

73. condanna il governo del Regno Unito per aver unilateralmente annullato i diritti sindacali dei lavoratori del GCHO (Government Communications Headquarters), contravvenendo alla Convenzione n. 87 dell'OIL, lo invita a ripristinare tali diritti ed esorta a una piena compensazione e reintegrazione dei lavoratori licenziati per aver rifiutato di rinunciare alla loro appartenenza a sindacati liberi e indipendenti;

74. chiede agli Stati membri di trovare le modalità appropriate per il riconoscimento del diritto di associazione ai mili-

tari, sia di leva che di professione, che prestano servizio nelle loro forze armate, modalità che siano compatibili con le peculiarità gerarchiche e disciplinari delle organizzazioni militari e con i limiti che gli Stati membri ritengono necessari in vista della loro funzione di garanzia della difesa nazionale;

75. condanna ogni forma di obbligo di iscriversi a organizzazioni che di fatto rendono necessaria tale adesione per esercitare una professione, in particolare quando tali organizzazioni abbiano scopi diversi da quelli strettamente professionali e sostengano partiti politici ben determinati;

76. ribadisce che l'Unione europea e gli Stati membri dovrebbero ratificare ed applicare senza riserve la Carta sociale del Consiglio d'Europa, rispettando le convenzioni internazionali e le raccomandazioni dell'OIL, e che il governo del Regno Unito dovrebbe firmare senza indugio l'accordo sulla politica sociale allegato al trattato di Maastricht;

Parità di trattamento.

77. ritiene essenziale che il principio di parità di trattamento e di non discriminazione continui a costituire uno dei principi generali del diritto comunitario e chiede agli Stati membri di continuare a difenderlo;

78. ritiene inaccettabile qualsiasi tipo di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'appartenenza a una popolazione, il sesso, l'inclinazione sessuale, la lingua, la religione e le opinioni politiche;

79. ribadisce la necessità di uguali opportunità e diritti per le donne e conferma la sua risoluzione del 10 marzo 1994 sulla situazione della donna nell'Unione europea (10);

80. chiede che il principio di parità tra uomo e donna venga previsto nella revi-

(9) G.U. C 61 del 28 febbraio 1994, pag. 110.

(10) G.U. C 191 del 28 marzo 1994, pag. 244.

sione del TUE e invita gli Stati membri a verificarne lo stato di attuazione in ogni settore e a dare attuazione alla raccomandazione sulla partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne al processo decisionale;

81. invita la Commissione a proporre modifiche alle attuali direttive in materia di uguaglianza qualora esse non abbiano consentito di garantire più efficacemente l'uguaglianza tra uomini e donne negli Stati membri;

82. sottolinea la necessità di inserire nelle politiche comunitarie il diritto fondamentale dei minorati a disporre di pari opportunità e a non essere discriminati a causa del loro handicap;

83. chiede agli Stati membri di sopprimere tutte le disposizioni giuridiche che a qualsiasi livello colpevolizzano e discriminano le relazioni sessuali ed affettive tra persone maggiorenni dello stesso sesso;

84. chiede, in conformità dei termini della sua risoluzione dell'8 febbraio 1994 sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità (11), che venga abolita qualunque discriminazione o disparità di trattamento nei confronti degli omosessuali, e in particolare per quanto concerne le differenze ancora esistenti quanto al limite d'età per l'autorizzazione dei rapporti omosessuali, alle discriminazioni relative alla legislazione del lavoro, al diritto penale e civile, al diritto contrattuale e al diritto sociale ed economico;

85. insiste sul diritto degli anziani ad una vita degna e ribadisce il contenuto della sua risoluzione del 24 febbraio 1994 sugli interventi a favore delle persone anziane (12);

Razzismo e xenofobia.

86. condanna nuovamente il razzismo in tutte le sue manifestazioni al pari della

xenofobia e dell'antisemitismo e chiede che questa condanna venga inserita nel trattato sull'Unione;

87. deplora che finora il Consiglio non abbia adottato una strategia per combattere il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e che la Commissione non abbia ancora presentato una proposta di direttiva contro la discriminazione, malgrado le numerose richieste del Parlamento europeo;

88. ribadisce il contenuto della sua risoluzione del 27 ottobre 1994 sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo (13), e della sua risoluzione del 21 aprile 1994 sulla situazione degli zingari nella Comunità (14);

89. chiede agli Stati membri di prendere le disposizioni necessarie a proteggere le persone che si trovano nel loro territorio da qualsiasi discriminazione o atto di matrice razzista, xenofoba o antisemita nonché ad attribuire rilevanza penale all'incitamento al razzismo nei loro ordinamenti giuridici;

90. deplora che in alcuni Stati membri le forze pubbliche e di sicurezza si siano rese responsabili di maltrattamenti di chiara matrice razzista a danno di detenuti; chiede pertanto ai governi dell'Unione di reagire vigorosamente non appena vengano a conoscenza di tali fatti;

91. ribadisce la necessità che nel campo dell'istruzione e della formazione vengano promosse misure per lottare efficacemente contro il razzismo e la xenofobia e chiede agli Stati membri di fornire agli operatori sociali e agli agenti di polizia e di polizia giudiziaria una speciale formazione per metterli in condizione di affrontare le specificità culturali di persone di origine straniera o appartenenti a minoranze etniche;

92. esprime la propria preoccupazione per la constatazione, da parte di vari orga-

(11) G.U. C 61 del 28 febbraio 1994, pag. 40.

(12) G.U. C 77 del 14 maggio 1994, pag. 24.

(13) G.U. C 323 del 21 novembre 1994, pag. 154.

(14) G.U. C 128 del 9 maggio 1994, pag. 372.

nismi internazionali, dell'aumento di azioni violente nei confronti di persone di origine straniera o appartenenti a minoranze etniche, in particolare nel caso dei richiedenti asilo, e chiede ai governi degli Stati membri di reagire efficacemente non appena vengano a conoscenza di tali fatti;

Diritto al matrimonio, alla convivenza, alla famiglia e diritti del bambino.

93. ritiene imprescindibile la difesa della famiglia — che essa sia riconosciuta ufficialmente o istituita di fatto — ed esprime inquietudine per le iniziative volte a limitare il diritto al ricongiungimento familiare, chiedendo che una maggiore attenzione venga accordata alla difesa dell'infanzia e della gioventù;

94. chiede che vengano rese più rigide le misure per proteggere i bambini dalle aggressioni a sfondo sessuale e dalla violenza;

95. chiede che tutti i bambini abbiano diritto ad un'educazione completa e chiede agli Stati membri di impedire l'abbandono prematuro degli studi;

96. afferma che ogni bambino dovrebbe avere il diritto di essere in buone condizioni di salute, il che comprende un alloggio salubre, una sana alimentazione e un ambiente non inquinato;

97. invita gli Stati membri a rendere penalmente perseguibili quei cittadini che si rendano colpevoli all'estero di sfruttamento della prostituzione e di abusi nei confronti di minori (turismo sessuale), secondo le norme applicabili nello Stato membro di appartenenza;

98. manifesta la propria preoccupazione per il fatto che ancora oggi in alcuni Stati dell'Unione europea, vi sono casi di sfruttamento economico dei bambini e del lavoro infantile;

II. DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI — AMBIENTE

Diritto all'istruzione.

99. ritiene che l'istruzione di base costituisca un diritto che non deve essere finalizzato a interessi economici bensì alla formazione della persona, e che pertanto l'istruzione deve essere libera, gratuita e generalizzata; invita pertanto gli Stati membri ad attuare misure particolari affinché il diritto a un'istruzione di base si applichi anche ai bambini di strada e ai figli di richiedenti asilo e di profughi;

100. reputa che il diritto alla scelta del sistema educativo sia parte integrante del diritto all'istruzione, e questo in tutto il territorio dell'Unione;

101. ribadisce che l'istruzione e la formazione sono diritti che debbono avere validità durante l'intero arco della vita;

Lotta alla povertà, diritti economici, sociali e culturali.

102. sottolinea che la povertà e l'emarginazione sociale richiedono misure specifiche in ambito sociale, economico e culturale;

103. invita le Istituzioni comunitarie e gli Stati membri a portare avanti una politica fattiva per combattere la povertà e ad attuare in tale ambito misure tese a ridurre drasticamente il numero delle persone svantaggiate nell'Unione europea;

104. ricorda che le donne rappresentano il 70 per cento dello strato più povero della popolazione, a livello tanto mondiale quanto europeo, e che occorre compiere uno sforzo particolare per il rispetto e lo sviluppo dei loro diritti sociali ed economici;

105. raccomanda che il Protocollo e l'Accordo sulla politica sociale nonché la Carta dei diritti sociali fondamentali vengano inseriti, in occasione della CIG del

1996, nel trattato e che l'UE aderisca alla Carta sociale del Consiglio d'Europa;

106. ritiene che il lavoro rappresenti un diritto fondamentale di tutti i cittadini europei, sancito in vari protocolli dell'Unione, e invita la Commissione a dare rigorosa attuazione al Libro bianco su crescita, competitività e occupazione per realizzare tale principio;

107. invita la Commissione a stabilire, per tutte le politiche da essa attuate, l'obbligo di adottare misure adeguate per combattere la disoccupazione nell'Unione;

108. esorta gli Stati membri affinché la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, approvata a Strasburgo nel dicembre 1989 e conosciuta come « Carta sociale », sia definitivamente riconosciuta come un diritto di tutti i cittadini dell'Unione;

109. sollecita gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto ad aderire al protocollo e all'accordo sulla politica sociale allegati al trattato per l'applicazione della Carta sociale e la promozione del dialogo sociale;

110. invita gli Stati membri ad adoperarsi affinché nei rispettivi ordinamenti nazionali siano introdotte garanzie minime relativamente al rispetto dei diritti economici e sociali, in particolare del diritto fondamentale al lavoro, dei diritti sindacali e dei diritti pensionistici;

111. invita gli Stati membri a dare applicazione alle raccomandazioni del Consiglio europeo di Essen circa il miglioramento della situazione occupazionale e a dare priorità all'efficace realizzazione di quelle iniziative comunitarie atte a favorire la creazione di posti di lavoro — come i programmi Occupazione, PMI e Adapt —, che consentiranno inoltre ai lavoratori di adeguarsi ai mutamenti strutturali nelle imprese;

112. chiede l'adozione di una direttiva sulle molestie sessuali sul luogo di lavoro;

113. ribadisce il diritto dei lavoratori ad essere informati sulla situazione economica della loro azienda;

114. prende atto con soddisfazione della pubblicazione della direttiva 94/45/CE sul comitato aziendale europeo (15);

115. invita la Commissione e gli Stati membri ad accordare carattere prioritario alla creazione di posti di lavoro nel quadro dell'applicazione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione;

116. ritiene importante attribuire un maggior ruolo al settore della cultura quanto alla creazione di occupazione, inserendolo nelle strategie di sviluppo non solo limitatamente alla salvaguardia del patrimonio ma anche per quanto riguarda tutti gli investimenti collegati al settore della cultura e dell'audiovisivo;

117. chiede alla Commissione di svolgere uno studio, ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 4, in cui venga analizzato l'influsso che le varie politiche attuate dall'Unione hanno sulla diversità culturale e sulle possibilità di espressione nel campo della cultura, come sollecitato nella sua summenzionata risoluzione del 12 aprile 1989;

118. fa appello agli Stati membri affinché essi riconoscano e promuovano l'uso dei dialetti, soprattutto nei settori dell'istruzione, dei mezzi di informazione e nelle relazioni tra i cittadini e le autorità amministrative, e appoggino il protocollo aggiuntivo alla convenzione sui diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa che tratta questo argomento;

119. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare o a favorire l'adozione di provvedimenti adeguati a promuovere il rispetto dell'identità culturale delle minoranze e dei richiedenti asilo e a garantire a questi gruppi la possibilità di non perdere il contatto con la loro madre lingua e la cultura d'origine, offrendo loro

(15) G.U. L 254 del 30 settembre 1994, pag. 64.

i mezzi per avvicinarsi, allo stesso tempo, alla lingua e alla cultura del loro nuovo paese;

120. invita la Commissione ad avviare azioni intese a sensibilizzare i giovani europei su tali temi ai fini di una vera e propria educazione ai diritti dell'uomo in seno ai vari Stati membri;

Diritto alla protezione dell'ambiente.

121. sottolinea il diritto a vivere in un ambiente che sia quanto più possibile esente da inquinamento, e rileva che le attuali generazioni hanno il dovere di tramandare un ambiente salubre alle generazioni future;

122. ritiene che l'Unione europea e i suoi Stati membri debbano attuare un'adeguata politica di protezione dell'ambiente poiché essa rappresenta un elemento fondamentale per raggiungere il benessere;

123. ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la protezione dell'am-

biente costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione;

124. sottolinea ancora una volta il legame esistente tra il diritto all'ambiente e la tutela della salute e sollecita gli Stati membri a recepire e applicare le direttive comunitarie in materia di ambiente;

* * *

125. chiede agli Stati membri di adottare le misure legislative atte a consentire loro di perseguire gli autori o i complici di crimini contro l'umanità che si trovino sul loro territorio, di deferirli dinanzi alle giurisdizioni nazionali e di collaborare con i tribunali penali internazionali per l'ex Jugoslavia e il Ruanda;

126. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati che hanno già chiesto formalmente l'adesione alla Comunità europea.

NICOLE FONTAINE
Vicepresidente